



## **STATUTO**

### **Associazione Centro antiviolenza Al tuo fianco ETS**

#### **Art.1 - DENOMINAZIONE e DURATA**

1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, denominata **“ASSOCIAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA AL TUO FIANCO ETS”** in breve denominabile ACAV con sede legale a Roccalumera in via Umberto I n. 145. Qualunque variazione di sede non comporta nuova registrazione di Statuto, purchè l'eventuale nuova Sede sia nello stesso Comune
2. L' ACAV si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, entro i limiti degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L' ACAV adotta la qualifica e l'acronimo ETS nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione della medesima.
4. L' ACAV è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
5. La durata dell'ACAV è a tempo indeterminato. Il suo scioglimento può essere deliberato con le modalità di cui al successivo art. 15 (quindici).

#### **ART. 2 - SEDE**

1. L'Associazione Centro antiviolenza Al tuo fianco ha sede legale a Roccalumera (ME) , in via Nazionale n.145.
2. Su determinazione del Consiglio Direttivo la sede potrà essere spostata in altri locali, dandone comunicazione agli uffici competenti.
3. Su determinazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e/o sportelli di ascolto in altri Comuni del comprensorio ionico.

#### **ART. 3 – OGGETTO-FINALITA'-ATTIVITA'**

1. L'ACAV ha carattere di volontariato, è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Essa si ispira ai principi di democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.



2. L'ACAV ha come fine la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione e solidarietà alle vittime.
3. L'ACAV persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria a favore delle donne e dei minori vittime di maltrattamenti e/o violenze fisiche e psichiche. A tal fine essa si propone di diventare luogo di comunicazione, solidarietà e iniziativa fra le donne, per far emergere conoscere, combattere, prevenire e superare i maltrattamenti, la violenza fisica e psichica e lo stupro, reati specifici contro la persona perché ledono l'inviolabilità dell'essere umano.
4. Per perseguire le finalità di cui sopra, l'ACAV intende svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo settore):

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dei comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modifiche;

lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili.

Al fine del perseguimento delle finalità di solidarietà sociale nei settori sopraindicati, l'ACAV:

- promuove le ricerche conoscitive, raccolte di dati, anche statistici, al fine di divulgarli per rendere possibile all'opinione pubblica la conoscenza del fenomeno diffuso della violenza contro le donne ed i minori, attraverso ogni veicolo informativo;
- promuove ogni opportuna iniziativa ed azione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche affinché sostengano concretamente le iniziative, gli strumenti e le strutture che l'associazione ritiene di istituire;
- sostiene e assiste le donne ed i minori maltrattati o vittime di violenza, nei processi, compresa la costituzione di parte civile o l'intervento processuale in ogni forma ammessa;
- sostiene ed assiste tutte le donne e i minori svantaggiati o in stato di emarginazione sociale e di grave disagio economico e familiare, curando il loro percorso di uscita da tali situazioni.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l'ACAV potrà pertanto:

- promuovere incontri e seminari agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie del 1° e del 2° ciclo;
- organizzare corsi per avviare un processo di prevenzione al fine di costituire una cultura della *non violenza* tra i più giovani;
- promuovere incontri e seminari informativi indirizzati a tutti i soggetti interessati a tutelare i diritti di donne e minori;
- curare la pubblicazione di testi in linea con le finalità dell'associazione;
- svolgere attività di formazione ed informazione attraverso la creazione di un centro di documentazione, di organizzazione di convegni, corsi, seminari e ricerca di informazioni sulle strutture pubbliche e private presenti sul territorio;
- istituire un telefono come punto di riferimento per tutte le vittime delle violenze fuori e dentro casa.



Per i casi che richiedono interventi specialistici che esulano dalle competenze professionali dei soci, l'ACAV si avvarrà dell'opera di professionisti volontari ed indirizzerà le persone interessate presso le strutture pubbliche e private competenti.

4. L'ACAV inoltre può svolgere, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e strumentali a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
5. L'ACAV può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
6. L'ACAV svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti /organizzazioni aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

#### **ART. 4 - SOCIE**

Possono aderire all'ACAV esclusivamente le donne che si riconoscono nelle finalità che la stessa intende perseguire, si impegnano ad accettarne lo statuto, a finanziare l'associazione con le quote sociali stabilite annualmente e ad attenersi alle deliberazioni che regolamentano la vita sociale.

Le socie dell'ACAV si dividono in:

- socie fondatrici;
- socie ordinarie;
- socie benemerite.

Sono socie fondatrici coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ACAV stessa.

Sono socie ordinarie coloro che aderiscono all'ACAV nel corso della sua esistenza.

Sono socie benemerite coloro che effettuano elargizioni di qualsiasi tipo al fondo di dotazione ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIE**

L'adesione all'ACAV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'ACAV comporta per l'associata maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Chi intende aderire all'ACAV deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante, oltre le proprie generalità, la residenza e la professione, la dichiarazione di condividere le finalità proprie dell'ACAV e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti, nonché pagare la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all'ACAV deve provenire da contesti lavorativi e/o formativi nei quali si viene a contatto con realtà e situazioni di conclamata e/o sospetta violenza su donne e minori, e si maturano e approfondiscono conoscenze e



competenze specifiche, nonché contesti in cui si svolge attività di prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione, entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.

In assenza di un provvedimento di accoglimento, entro il suddetto termine la domanda si intende respinta.

Il diniego espresso non deve essere motivato.

Le socie offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenute a svolgerli gratuitamente, senza fini di lucro anche indiretto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La quota a carico delle socie è proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea. Detta quota non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, esclusione, trasformazione, liquidazione, cessazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nella misura ed entro i termini che vengono stabiliti annualmente dall'Assemblea.

Chiunque aderisca all'ACAV può, in qualsiasi momento, notificare la propria volontà di recedere presentando lettera di dimissioni volontarie al Consiglio Direttivo. Il diritto di recesso è esercitabile senza oneri e senza rimborso della quota annuale.

Tale recesso ha efficacia dal mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'ACAV può esserne escluso con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo (30°) giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Nel caso in cui non condivida la ragione dell'esclusione, l'escluso può, entro trenta (30) giorni, adire il Collegio delle Garanti di cui al presente Statuto.

In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Le socie hanno diritto di:

Eleggere gli organi sociali ed accedere alle cariche sociali

Esaminare i libri sociali

Partecipare alle riunioni dell'Assemblea e votare direttamente o per delega presa visione dell'Odg.

Conoscere i programmi con i quali la ACAV intende attuare gli scopi sociali

Partecipare alle attività promosse dalla ACAV.

## **ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'ACAV:

- L'Assemblea delle socie;
- Il Consiglio Direttivo;
- La Presidente;
- La Vice - Presidente;
- La Segretaria – Tesoriera;
- Il Collegio delle Revisore dei conti;
- Il Collegio delle Garanti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo completamente gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in adempimento del mandato.



## **ART. 7 - L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea, organo sovrano dell'ACAV, è composta da tutte le aderenti all'ACAV e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Aprile) e del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, della Presidente e della Vice - Presidente, della Segretaria – Tesoriera, del Collegio delle Revisore dei conti e del Collegio delle Garanti;
- delinea gli indirizzi generali delle attività dell'ACAV;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ACAV;
- Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare.
- delibera sulla eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'ACAV stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'ACAV e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dalla Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta richiesta dalla maggioranza delle socie ( 2/3 due terzi).

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo avviso da affiggersi nei locali sociali almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui tale termine viene ridotto a (5) cinque giorni. Essa può essere convocata anche per via telematica.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente e, in sua assenza, dalla Vice – Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno delle socie; in seconda convocazione, che potrà tenersi dopo che sia trascorsa almeno un'ora da quella stabilita per la prima, sarà valida qualunque sia il numero delle socie presenti o rappresentate. Essa può svolgersi anche per via telematica.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura della segretaria o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dalla Presidente dell'Assemblea, e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'ACAV ed ogni socia può prenderne visione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti delle socie presenti o rappresentate nell'adunanza. E' ammessa l'espressione del voto per via telematica

In caso di scioglimento anticipato o di cambiamento dell'oggetto dell'ACAV le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza dei tre quarti. Ciascuna socia potrà farsi rappresentare da altra socia mediante delega scritta; in nessun caso si possono cumulare più di tre (3) deleghe.

## **ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'ACAV è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea al momento della nomina, da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) componenti, compresi la Vice – Presidente e la Segretaria – Tesoriera.

Dura in carica due anni e le sue componenti sono rieleggibili.



Non possono essere chiamate a comporre il Consiglio Direttivo e più in generale a ricoprire cariche sociali, le socie che non siano maggiorenni, o che abbiano riportato condanne, passate in giudicato, per delitto doloso.

Tutti le associate, per le quali non ricorre una delle sopra specificate cause di ineleggibilità, possono essere liberamente elette negli Organi amministrativi dell'ACAV.

Le relative votazioni per l'elezione dovranno avvenire secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532,2° comma, Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente o chi ne fa le veci, tutte le volte che lo riterrà necessario od utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo delle consigliere.

La convocazione è effettuata a mezzo avviso da recapitarsi almeno cinque (5) giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, mediante telegramma o raccomandata a mano, in modo che le consigliere ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto della Presidente. E' ammessa l'espressione del voto per via telematica.

Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'ACAV e può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, ivi compresa la preparazione e l'approvazione di tutti gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea: Regolamenti, Bilancio consuntivo e preventivo annuale, Ammissione-non accettazione o esclusione delle socie.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

#### **ART. 9 - LA PRESIDENTE**

Alla Presidente dell'ACAV spetta la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea delle socie e il Consiglio Direttivo. ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ACAV, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ravvisi la necessità.

Alla Presidente dell'ACAV compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque la Presidente riferisce, l'ordinaria amministrazione dell'ACAV stessa.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza la Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

Cura, infine, la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

#### **ART. 10 - La VICE – PRESIDENTE**

La Vice – Presidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta ella sia impedita all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento della Vice – Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 11 - LA SEGRETARIA - TESORIERA**

La Segretaria-Tesoriera svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva la Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'ACAV.



Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### **ART. 12 - COLLEGIO DELLE REVISORE DEI CONTI E COLLEGIO DELLE GARANTI**

Il Collegio delle Revisore dei Conti si compone di tre donne elette dall'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, di cui una con funzione di Presidente. Esse potranno essere scelte in tutto o in parte fra persone estranee all'ACAV avuto riguardo alla loro competenza.

L'incarico di Revisora dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme previste nel presente statuto per le componenti del Consiglio Direttivo.

Le Revisore dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze di loro competenza, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Il Collegio delle Garanti si compone di tre donne elette dall'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, di cui una con funzione di Presidente. Esse potranno essere scelte in tutto o in parte fra persone estranee all'ACAV avuto riguardo alla loro competenza. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme previste nel presente statuto per le componenti del Consiglio Direttivo.

Si pronuncia in modo inappellabile sui reclami delle socie verso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 13 - LIBRI SOCIALI**

A cura del Consiglio Direttivo devono essere tenuti i seguenti libri:

- Registro delle Socie,
- Registro delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea,
- Registro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

Il registro delle riunioni e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **ART. 14 - PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio dell'ACAV è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'ACAV è costituito esclusivamente dai versamenti effettuati dalle socie fondatrici.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'ACAV dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dalle socie fondatrici, dei versamenti ulteriori effettuati da tutte le altre socie;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- dei contributi pubblici dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.



- dei contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali per la realizzazione di specifici progetti nell'ambito dei fini statuari.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'ACAV da parte di chi intende aderirvi.

L'adesione all'ACAV non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà delle socie aderenti all'ACAV di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono, comunque, a fondo perduto.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'ACAV, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può, pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'ACAV a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario dell'ACAV ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, ma in ogni caso entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione, unitamente alla relazione delle Revisore dei conti. Essi saranno inviati per via telematica ad ogni associata.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'ACAV.

#### **ART. 16 -AVANZI DI GESTIONE**

All'ACAV è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ACAV stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative con le medesime finalità sociali che, per legge, per statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

L'ACAV ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 17 – SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'ACAV, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative con le medesime finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 (tre), comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 18- CLAUSOLA COMPROMISSORIA**



Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Messina.

#### **ART. 17 -LEGGE APPLICABILE**

– Per tutto quanto non regolato dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.